



**IPOSTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
INTEGRATIVO 2022 PER IL PERSONALE DELL'AREA
MEDICA
SOTTOSCRITTO IL 4 OTTOBRE 2023**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO-FINANZIARIA

**(redatta ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo 30
marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'art. 54 del
d.lgs. 150 del 2009)**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente relazione illustrativa accompagna l'ipotesi di Contratto collettivo nazionale integrativo 2022 per il personale dell'Area medica ed è redatta ai sensi dell'art 40, comma 3 *sexies*, del D.lgs. n. 165/01, nonché in conformità agli indirizzi applicativi e secondo gli 'Schemi standard' definiti con la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 25/2012.

Modulo I - Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto

Data di sottoscrizione	4 OTTOBRE 2023
Periodo temporale di vigenza	1° GENNAIO – 31 DICEMBRE 2022
Composizione della delegazione trattante	<p>Parte Pubblica:</p> <p>Il Presidente, il Direttore Generale, il Direttore centrale Risorse umane, il Direttore centrale Organizzazione, il Direttore centrale Pianificazione e Controllo di gestione, il Direttore Regionale della Calabria, il Direttore centrale Risk management, compliance e antifrode, il Direttore regionale Toscana, il Direttore centrale Formazione e Accademia INPS.</p> <p>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione:</p> <p>FP CGIL, CISL FP, UIL PA, DIRSTAT FIALP UNSA, ANMI FEMEPA, ANMI ASSOMED SIVEMP FPM, FLEPAR, CIDA FC e UNADIS</p> <p>Organizzazioni sindacali firmatarie:</p> <p>FP CGIL, CISL FP, UIL PA, DIRSTAT FIALP UNSA, ANMI FEMEPA, FLEPAR, CIDA FP</p>
Soggetti destinatari	Personale dell'Area medica dell'INPS con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di cui alla sezione "professionisti" del CCNL relativo al personale dell'Area Funzioni centrali triennio 2016 – 2018, sottoscritto il 9 marzo 2020.
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	<p>Il contratto si articola:</p> <p>a) costituzione del fondo per la retribuzione accessoria dei medici, ai sensi delle norme contrattuali vigenti e nel rispetto della disposizione contenuta nell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017, tenuto conto</p>

		<p>dell'art. 11, comma 1, lettera a) del D. l. n. 135 del 14 dicembre 2018, convertito nella l. n. 12 dell'11 febbraio 2019;</p> <p>b) le modalità di ripartizione del fondo per il trattamento accessorio, con specifico riferimento alla retribuzione di posizione, al sistema indennitario, alla retribuzione di risultato. Seguono le norme relative alle prestazioni di lavoro straordinario e alle disposizioni finali attinenti alla suddetta sezione;</p> <p>c) allegati che riportano le misure della indennità di posizione fissa, variabile e di specificità del personale dell'area medica, nonché le maggiorazioni percentuali per incarico quinquennale del personale medico II fascia.</p>
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	<p>Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022 – 2024 è stato adottato con Deliberazione del CdA n. 41 del 30/03/2022.</p> <p>Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 10 del d. lgs. 33/2013 è stato adottato con la deliberazione del CdA n. 20 del 2 marzo 2022 "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024".</p> <p>L'obbligo di cui all'art. 10, comma 8, del d. lgs. n. 33/2013 è stato assolto mediante la pubblicazione in apposita sezione del sito istituzionale Inps "Amministrazione trasparente" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.</p>
Eventuali osservazioni		

Modulo II - Illustrazione dell'articolato del contratto

Il trattamento economico fondamentale ed accessorio, ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n.165/2001, è definito dai contratti collettivi, fatto salvo quanto previsto all'art. 40, commi 3 *ter* e 3 *quater*, e all'art. 47 bis, comma 1.

Il comma 3 bis dell'art. 40 conferma un modello di contrattazione collettiva a struttura bipolare in cui il contratto integrativo si svolge sulle materie e nel rispetto dei vincoli posti da quello nazionale.

Il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali del personale medico degli enti pubblici non economici, alla data di sottoscrizione della presente ipotesi, risulta disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area Funzioni centrali triennio 2016 – 2018, sottoscritto il 9 marzo 2020.

La contrattazione integrativa è finalizzata ad assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance (ex art. 40, comma 3 bis, del d.lgs. n.165/2001).

Le Amministrazioni pubbliche *"non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese"* nel rispetto del principio di corrispettività ex art. 7, comma 5, del d.lgs. n.165 del 2001.

Alla luce del sopra esposto quadro normativo il CCNI, così come di seguito esplicitato, risulta conforme ai principi di riferimento.

Campo di applicazione (Articolo 1)

L'Ipotesi di contratto in esame si applica al personale dell'Area medica dell'INPS con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di cui di cui alla sezione "professionisti" del CCNL relativo al personale dell'Area Funzioni centrali triennio 2016 – 2018, sottoscritto il 9 marzo 2020, ed attiene alla ripartizione del Fondo per il trattamento economico accessorio per l'anno 2022 in conformità alle disposizioni di cui all'art. 45, comma 1, del d. lgs. n.165/2001.

Fondo per la retribuzione accessoria dei medici (Articolo 2)

L'articolo 2 individua il fondo per la retribuzione accessoria dei medici Inps costituito ai sensi delle norme contrattuali vigenti e nel rispetto della disposizione contenuta nell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017, tenuto conto dell'art. 11, comma 1, lettera a) del D. l. n. 135 del 14 dicembre 2018, convertito nella l. n. 12 dell'11 febbraio 2019.

La presente Ipotesi definisce i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'anno 2022. Le relative destinazioni del fondo sono riportate nella Relazione tecnico-finanziaria a cui si rinvia.

Modalità di ripartizione del fondo per il trattamento accessorio (Titolo III - Articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11)

Il Titolo III della presente ipotesi, rubricato "*Modalità di ripartizione del fondo per il trattamento accessorio*", disciplina gli aspetti economici del rapporto di lavoro del personale dell'area medica in conformità a quanto previsto dagli artt. 40 e 45 del D.lgs. 165/01.

In particolare, **gli articoli da 4 a 6** definiscono l'ammontare e le modalità di corresponsione del sistema indennitario composto dalla:

- Indennità di posizione fissa e variabile, di specificità medica e specifico trattamento economico per il personale medico della II fascia con incarico quinquennale.
- Indennità di posizione fissa e variabile, indennità di specificità medica per il personale medico della I fascia funzionale e per il personale medico transitato dalla CRI.
- Indennità di coordinatore generale.

Le suddette indennità sono previste dai CCNL (in particolare dagli articoli 17, 18

e 21 del CCNL 14/04/1997 e dall'art. 8 del CCNL 21/07/2010) e, ai sensi dell'art. 84 del CCNL relativo al personale dell'Area Funzioni centrali triennio 2016 – 2018, sottoscritto il 9 marzo 2020, la rivalutazione dei relativi importi è demandata alla contrattazione integrativa di ente. Tali indennità rappresentano il corrispettivo economico per lo svolgimento di incarichi e compiti di responsabilità connessi alla peculiarità delle funzioni svolte dai medici previdenziali e necessari ai fini del raggiungimento degli obiettivi attribuiti all'Istituto dalla legislazione vigente in materia.

Gli incarichi afferenti alle suddette indennità sono conferiti a tempo determinato, sottoposti a verifica annuale e revocabili in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati e/o inosservanza delle direttive impartite.

L'articolo 7 individua le modalità di erogazione della retribuzione di risultato dell'area medica in applicazione dell'art. 84, comma 1, lettera f), del CCNL dell'Area Funzioni centrali triennio 2016-2018, garantendo sia la selettività della corresponsione e sia la finalizzazione al miglioramento della produttività ed efficienza dei servizi (ex art. 40, comma 3 bis, e art. 45, comma 2, del D.lgs. n.165/01). Definiti gli obiettivi per l'anno di riferimento, i risultati sono valutati in base a parametri di quantità (grado di raggiungimento degli obiettivi per il 70% della retribuzione di risultato) e di qualità della prestazione svolta (per il 30% della retribuzione di risultato).

Inoltre, il comma 4 di tale articolo disciplina l'applicazione dell'art. 28 del CCNL Area funzioni centrali 2016-2018 a garanzia della effettiva e sostanziale differenziazione della retribuzione di risultato. In particolare, con tale disposizione contrattuale, le parti hanno stabilito la misura percentuale della maggiorazione di retribuzione di risultato spettante ai medici che conseguono le valutazioni più elevate in base al Sistema di valutazione adottato, nonché la quota massima di medici a cui viene riconosciuta detta maggiorazione.

L'articolo 8 disciplina la verifica della performance ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato.

L'Amministrazione ha definito un sistema di valutazione del personale medico basato sia sull'apporto individuale, sia sul grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati nell'ambito della struttura (ex art. 45 del D.lgs. 165/01); l'erogazione della retribuzione di risultato avviene in coerenza con il ciclo di pianificazione e programmazione della performance che si compone delle seguenti tre fasi:

- 1) Pianificazione: è relativa all'adozione delle "Linee di indirizzo strategico" e delle "Linee guida gestionali" da parte degli Organi di vertice;
- 2) Programmazione: comprende il processo di programmazione operativa delle attività, della produzione e delle risorse da impiegare;
- 3) Consolidamento: concerne l'approvazione dei piani di produzione in coerenza con gli obiettivi assegnati.

Il processo così strutturato consente di:

- monitorare periodicamente l'efficacia dell'azione amministrativa in termini di livello di raggiungimento degli obiettivi di produzione;
- mettere in relazione le risorse da impiegare per il raggiungimento degli obiettivi con quelle stanziare nell'ambito del bilancio di previsione;
- misurare e valutare la performance dell'Istituto in una prospettiva di efficacia, efficienza ed economicità.

In ragione di quanto sopra, la valutazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi è effettuata sulla base di verifiche trimestrali, anche al fine di individuare eventuali criticità e porre in essere le azioni necessarie per il relativo miglioramento. Infatti, tali verifiche, consentono di attivare in caso di scostamento negativo rispetto agli obiettivi assegnati, il processo di riprogrammazione (forecast), previsto nel vigente Piano della performance. I pagamenti *pro quota* disciplinati all'art. 8 dell'ipotesi di CCNI conseguono pertanto alle risultanze di tali rilevazioni intermedie. In ogni caso il saldo è corrisposto nel mese successivo all'approvazione della Relazione sulla performance e a seguito della prescritta certificazione del Contratto integrativo.

L'articolo 9 del presente titolo è dedicato al lavoro straordinario, istituto previsto per i medici dall'art. 89, comma 5, del CCNL 2002 – 2005.

I relativi oneri sono a carico del fondo per la retribuzione accessoria e possono incidere su detto fondo nella misura massima dell'1%.

Si precisa che la materia in argomento, in conformità a quanto previsto dell'art. 84 del CCNL dell'Area Funzioni centrali triennio 2016-2018, non è stata oggetto di contrattazione al tavolo sindacale in quanto rientra nell'ambito dell'autonomia organizzativa ed ordinamentale dell'Ente l'individuazione delle attività per le quali consentire il ricorso a ore di lavoro straordinario. Tuttavia, si è ritenuto utile inserire tale argomento nel corpo dell'Ipotesi di contratto in esame al solo scopo di rendere il contratto integrativo una esaustiva fonte normativa in ordine agli istituti economici previsti per il personale dell'area medica.

L'articolo 10 del presente titolo concerne l'istituto contrattuale dell'incentivo alla mobilità territoriale de personale medico ed è stato disciplinato nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente e, in particolare, dell'art. 30 del CCNL dell'Area Funzioni Centrali, triennio 2016-2018, il quale espressamente prevede che: *“1. In sede di contrattazione integrativa, possono essere stabiliti i criteri ed i limiti per la corresponsione di speciali incentivi economici alla mobilità territoriale tra diverse sedi della stessa amministrazione, al fine di incentivare la copertura di posizioni vacanti e favorire, in tal modo, l'operatività e la funzionalità dei relativi servizi sul territorio, in coerenza con le esigenze organizzative ed i fabbisogni dell'amministrazione, ivi inclusi quelli derivanti dagli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione”*.

Tale incentivo, ai sensi del comma 2 dell'art. 30 sopra richiamato, è corrisposto mediante la costituzione di un apposito fondo, istituito destinando un importo non eccedente il 3% delle risorse destinate alla retribuzione di risultato, e spetta ai medici in caso di trasferimento per esigenze organizzative per la copertura dei posti vacanti presso altra provincia nella quale l'interessato non risulti già residente.

Le risorse non utilizzate, tornano alla disponibilità della contrattazione integrativa e sono destinate a finanziare la retribuzione di risultato.

L'articolo 11 del presente titolo riguarda il trattamento economico del personale in distacco sindacale in applicazione dell'art. 32 del CCNL dell'Area Funzioni Centrali, triennio 2016-2018

In particolare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 32, le parti hanno stabilito la misura dell'elemento di garanzia della retribuzione corrispondente ad una percentuale delle voci retributive conseguite dall'interessato nell'ultimo anno solare di servizio che precede l'attivazione del distacco, corrisposte a carico del Fondo, con esclusione dei compensi correlati ad incarichi ad interim e aggiuntivi e di quelli previsti da disposizioni di legge.

Inoltre, le parti, ai sensi del comma 3 dell'art. 32, hanno stabilito la quota dell'elemento retributivo di cui al comma 1, lett. b), erogata con carattere di fissità e periodicità mensile, entro il tetto dei trattamenti in godimento erogati in precedenza all'interessato, aventi le medesime caratteristiche.

Disposizioni finali (Articolo 12)

L'articolo in esame prevede che le eventuali risorse del Fondo per la retribuzione accessoria, qualora a consuntivo risultassero non utilizzate, vadano ad aggiungersi a quelle destinate alla retribuzione di risultato.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

INTRODUZIONE

La presente relazione tecnico-finanziaria, redatta utilizzando gli schemi di relazione predisposti dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 25 del 19/7/2012, accompagna l'ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo per il controllo e la certificazione della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori (art. 40-bis, come sostituito dall'art. 55 del d.lgs. n.150 del 2009). L'ipotesi di contratto collettivo integrativo definito dalla delegazione trattante, unitamente alle presenti relazioni, è sottoposta all'attenzione del Collegio dei sindaci, quale organismo interno di controllo.

Il procedimento di controllo in materia di contrattazione integrativa prevede, inoltre, che l'ipotesi di contratto integrativo sottoscritto e certificato dal competente organo di controllo, sia trasmessa, corredata dalla presente relazione tecnico-finanziaria e dalla relazione illustrativa, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica – e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano congiuntamente la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi degli artt. 40-bis e 40, comma 3-quinquies del d. lgs. 165 del 2001 attualmente vigenti.

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Con determinazione del Direttore generale n. 62 del 12 aprile 2022 (ALLEGATO 1) è stato costituito il Fondo per il trattamento accessorio del personale dell'area medica per l'anno 2022 nella misura di euro 32.991.915,08.

Al fine della quantificazione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa per l'anno 2022 sono state individuate le risorse complessive lorde in applicazione delle norme contrattuali e di legge di riferimento, secondo le indicazioni di cui alle circolari del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 15 aprile 2011, n. 12 e 8 maggio 2015 n. 20 in applicazione dell'art. 1, comma 456 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 e dell'art. 11, comma 1, lett. a) del D.L. 135/2018, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

Quantificazione del limite di spesa 2022

È confermata la misura di contenimento della spesa prevista dal comma 2 dell'art. 23 del decreto legislativo n. 75/2017 per la quantificazione delle risorse disponibili da destinare alla contrattazione integrativa per l'anno 2022.

Tale previsione dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

In particolare, l'ammontare complessivo delle risorse economiche da destinare al trattamento accessorio per l'anno 2022 è stato quantificato al netto delle decurtazioni per risparmi strutturali ex art. 1 c. 456 della L. 147/2013, di euro 5.046.089,36.

Poiché le risorse disponibili, per euro 34.569.463,44, sono superiori al corrispondente importo determinato per l'anno 2016, il totale delle risorse da destinare al fondo per il trattamento economico accessorio per l'anno 2022 è stato ricondotto, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, al predetto valore individuato per l'anno 2016 pari ad euro 32.298.975,43.

Tuttavia, l'art. 11, comma 1, lett. a) del decreto legge del 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge l'11 febbraio 2019, n. 12, prevede che il citato limite del 2016 non operi con riferimento agli incrementi contrattuali previsti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto n. 75/2017 e,

pertanto, con la sottoscrizione del nuovo CCNL del personale dell'Area delle funzioni centrali 2016/2018, avvenuta in data 9 marzo 2020, il fondo per il trattamento economico accessorio del personale dell'area medica è stato incrementato dell'1,63% del corrispondente monte salari dell'anno 2015 (art. 97 c.1), pari ad euro 692.939,65, determinando un importo complessivo del Fondo di euro 32.991.915,08, come specificato nella tabella che segue:

COSTITUZIONE DEL FONDO	2022
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	
Fondo 2004 certificato/parte fissa (art1 c.189 l.266/05) – risorse storiche	19.274.696,68
Incrementi ccnl 02-03 (artt. 105 c. 4 - 107 c. 2)	1.142.300,00
Incrementi ccnl 04-05 (art. 14 c. 1)	1.390.357,84
Incrementi ccnl 06-07 (art. 40 c.1)	1.103.512,71
Incrementi ccnl 08-09 (art. 11 c.1)	747.020,15
Incrementi ccnl 16-18 (art. 97 c.1)	692.939,65
Ria Personale cessato base annua (CCNL 1994/1997 art. 86, comma 3 e 4)	3.825.491,68
Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità (DPCM inv.civile 30/3/2007 art. 3 c. 3)	8.307.968,85
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	36.484.287,56
Risorse variabili	
Risorse art. 18 L. 88/89 (CCNL 1998/2001 art. 43 comma 2 lett. f)	2.944.600,35
Ria pers.cessato rateo anno cess. (CCNL 1994/1997 art. 86, comma 3 e 4)	186.664,89
Totale Risorse Variabili	3.131.265,24
TOTALE RISORSE FISE E VARIABILI	39.615.552,80
Riduzione per riconduzione tetto 2014 al limite soglia 2010	-621.145,62
Decurtazione funzionale alla riduzione del personale in servizio 2014 rispetto al 2010	-4.424.943,74
Totale risparmi strutturali	-5.046.089,36
Totale risorse disponibili	34.569.463,44
Riconduzione delle risorse al corrispondente valore dell'anno 2016	32.298.975,43
Incremento ex art. 97 c. 1 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2016/2018 (1,63% monte salari 2015)	692.939,65
TOTALE RISORSE DESTINATE AL FONDO DI COMPETENZA 2022	32.991.915,08

Fonti di finanziamento

Il fondo per l'anno 2022 può contare su finanziamenti complessivi per euro 39.615.552,80 di cui euro 8.307.968,85 assegnati dal DPCM (invalidità civile) registrato il 30 marzo 2007, secondo la quantificazione delle risorse economiche previste dall'art. 43 del CCNL 98/2001, dall'art. 4 del CCNL biennio economico 2000-2001, dagli artt. 105 c. 4, 107 c. 2, biennio economico 2002/2003 e 14 c. 1 biennio economico 2004/2005 del CCNL del 1° agosto 2006 relativo al personale dirigente dell'area VI, dagli artt. 40 c.1, biennio economico 2006/2007 e 11 c. 1, biennio economico 2008/2009 del CCNL del 21 luglio 2010 relativo al personale dirigente dell'area VI, dall'art. 97 c. 1 CCNL 2016/2018 e dall'art. 86 c. 3 e 4 del CCNL 1994/1997 per l'area della dirigenza e delle specifiche tipologie professionali.

A detto importo è stata applicata la decurtazione per risparmi strutturali ex art. 1, comma 456 della legge 147/2013 pari ad euro 5.046.089,36, determinando l'importo delle risorse destinabili al fondo 2022 di euro 34.569.463,44.

Poiché detto importo è superiore al corrispondente importo determinato per l'anno 2016 (euro 32.298.975,43), l'ammontare delle risorse è stato ricondotto al predetto valore individuato per l'anno 2016 e incrementato, in applicazione dell'art. 11, comma 1, lett. a) del D.L. 135/2018, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, delle risorse previste dall'art. 97 c. 1 del citato CCNL 2016-2018 pari ad euro 692.939,65 rideterminando il fondo nella misura di euro 32.991.915,08.

Tale ultimo importo, così come previsto dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) al comma 191, è stato determinato esclusivamente tenendo conto degli incrementi degli importi fissi previsti dai contratti collettivi non confluiti nel fondo certificato 2004.

Le risorse che concorrono alla formazione del fondo sono evidenziate nella seguente tabella:

Fondo per il trattamento accessorio del personale dell'area medica	FINANZIAMENTO 2022
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	27.854.832,87
Ria personale cessato annualità 2021	321.485,84
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	8.307.968,85
Totale Risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	36.484.287,56
Ria personale cessato rateo 2021	186.664,89
Risorse variabili – finanziamento art 18 L. 88/89	2.944.600,35
Totale risorse variabili	3.131.265,24
Totale risorse fisse e variabili	39.615.552,80
<i>Riduzione per riconduzione tetto 2014 al limite soglia 2010</i>	- 621.145,62
<i>Decurtazione funzionale alla riduzione del personale in servizio 2014 rispetto al 2010</i>	-4.424.943,74
Risorse disponibili ex art. 9 c. 2 bis D.L. 78/2010	34.569.463,44
Riconduzione delle risorse al corrispondente valore dell'anno 2016	32.298.975,43
Risorse disponibili ex art. 23 c. 2 D. Lgs. n. 75/2017	32.298.975,43
Incremento ex art. 97 c. 1 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2016/2018 (1,63% monte salari 2015)	692.939,65
Totale risorse destinate al Fondo 2022	32.991.915,08

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Risorse storiche consolidate

Tali risorse risultano dall'applicazione dell'art. 43 del CCNL 98/2001, dell'art. 4 del CCNL biennio economico 2000-2001, degli artt. 105 c. 4, 107 c. 2, biennio economico 2002/2003 e 14 c. 1 biennio economico 2004/2005 del CCNL del 1° agosto 2006 relativo al personale dirigente dell'area VI, degli artt. 40 c.1, biennio economico 2006/2007 e 11 c. 1, biennio economico 2008/2009 del CCNL del 21 luglio 2010 relativo al personale dirigente dell'area VI, dell'art. 97 c. 1 CCNL 2016/2018 e dell'art. 86 c. 3 e 4 del CCNL 1994/1997 per l'area della dirigenza e delle specifiche tipologie professionali.

Risorse finanziarie di cui al DPCM 30 marzo 2007

Le risorse del fondo sono integrate dalle risorse finanziarie assegnate all'Inps a seguito del trasferimento all'Istituto delle funzioni residue allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, come previsto dal DPCM del 30 marzo 2007 attuativo dell'art. 10, comma 2, d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Per l'anno 2022, tali risorse per il personale medico dell'Istituto, come indicato nella tabella che segue, sono pari a euro 8.307.968,85, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione.

Come stabilito dall'art. 3, comma 3 dello stesso DPCM, questo importo confluisce nel Fondo per la retribuzione accessoria de quo, ed è considerato importo fisso ex art. 1, comma 191, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

Anno	2022	2021	2022	2021
Risorse D.P.C.M.			11.000.000,00	11.000.000,00
Oneri riflessi	32,403%	32,403%	2.692.031,15	2.692.031,15
Limite annuo			8.307.968,85	8.307.968,85

La quantificazione delle risorse storiche è data dalle seguenti partite:

Descrizione	TOTALE
CCNL 1998/2001 art. 43 c. 2 lett. a) (risorse storiche)	12.986.109,94
CCNL 1998/2001 art. 43 c. 2 lett. a,c,d) IPOST (risorse storiche)	16.153,00
CCNL 1998/2001 art. 43 c. 2 lett. g,h,)	889.395,38
CCNL 1998/2001 art. 43 c. 2 lett. g,i,) IPOST	3.693,54
CCNL 2000/2001 art. 4 c.5 lett. a),b), c.8, e applicazione art.4 c.10	2.939.228,90
CCNL 2000/2001 art. 4 c.5 lett. a),b), IPOST	783,00
CCNL integrativo 8.01.2003 art. 2, c. 2	541,00

CCNL 1994/1997 art. 86 c. 3 e 4 (R.I.A. cessati – annualità a tutto il 2003)	2.436.784,58
CCNL 2002-2003 art.105, comma 4, art. 107 c. 2, CCNL 2004/2005 art. 14 c. 1	2.007,34
Fondo 2004 certificato (parte fissa) Totale	19.274.696,68
CCNL 2002/2003 art. 105 c. 4, art. 107 c. 2	1.142.300,00
CCNL 2004/2005 art. 14 c. 1	1.390.357,84
CCNL 2006/2007 art. 40 c. 1	1.103.512,71
CCNL 2008/2009 art. 11 c. 1	747.020,15
CCNL 2016-2018 art.97, c. 1	692.939,65
CCNL 1994/1997 art.86 c. 3 e 4 (R.I.A. cessati – annualità da 2004 a tutto il 2021)	3.825.491,68
RISORSE STORICHE CONSOLIDATE	28.176.318,71
DPCM (invalidità civile) 30 marzo 2007, art. 3, c. 3 (*)	8.307.968,85
TOTALE RISORSE STORICHE CONSOLIDATE	36.484.287,56

(*) importi confluiti tra le risorse certe e stabili ai sensi dell'art. 1, c. 191, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006)

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Ria personale cessato

Le risorse derivanti dai risparmi della retribuzione individuale di anzianità del personale dell'area medica cessato dal servizio vengono attribuite al fondo per la retribuzione accessoria.

Dall'esercizio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro resta attribuito al fondo, in via permanente, l'intero importo della retribuzione individuale di anzianità del personale cessato, valutato su base annua, confluito tra le risorse certe e stabili.

Per l'anno in cui avviene la cessazione del rapporto, viene accantonato, per l'utilizzo nell'esercizio successivo, un importo pari al prodotto dell'importo mensile in godimento dal dipendente cessato, per il numero delle mensilità residue, compresa la tredicesima e le frazioni di mese superiori a quindici giorni, ai sensi del richiamato art. 86 c. 3 e 4 del CCNL 1994/1997.

L'importo risultante di euro 508.150,73 è dato dalla somma del rateo delle cessazioni dell'anno 2021 pari ad euro 186.664,89 e della corrispondente annualità pari ad euro 321.485,84 e si riferisce a n. 65 cessazioni avvenute nel corso dell'anno 2021 (ALLEGATO 2).

Sezione II - Risorse variabili

Applicazione dell'art. 18 della legge 88/89

L'importo complessivo dello 0,10% delle entrate 2022, quantificato sulla base delle entrate risultanti dai titoli dal I al II del bilancio preventivo dell'Istituto, per l'anno 2022, ammonta a euro 397.929.613,04.

La somma complessiva destinabile al finanziamento dei fondi per i trattamenti accessori del personale dell'Istituto, in applicazione di quanto previsto all'art. 67 comma 3 della legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede la riduzione del 20% del finanziamento, detratti gli oneri riflessi e l'IRAP, è pari ad euro 318.343.690,43.

FINANZIAMENTO ART. 18 L. 88/89	PREV. 2022
Entrate TITOLO I - TITOLO II preventivo 2022	397.929.613.036,01
0,10%	397.929.613,04
Riduzione art. 67 c. 3 legge 133/2008 80%	318.343.690,43
Oneri riflessi e IRAP 32,916%	-78.836.264,36
Stanziamento per fondi 2022	239.507.426,07

La ripartizione tra le diverse tipologie di personale determina le seguenti quote di stanziamento:

	Importo
Aree professionali ABC	228.435.330,82
Medici	2.944.600,35
Dirigenti 2 [^] fascia	3.929.449,80
Professionisti	3.810.074,11
Dirigenti 1 [^] fascia	387.970,99
Totale	239.507.426,07

Sezione III – Decurtazioni del Fondo

Decurtazione permanente ex art. 1, c. 456 L. 147/2013

È confermata, anche per l'anno 2022, la quantificazione dei risparmi strutturali determinati nella misura di euro 5.046.089,36 effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 456, della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014).

Decurtazione ex art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017

Dal 1° gennaio 2017, il comma 2, dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, ha modificato la misura di contenimento della spesa.

Tale previsione dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

L'importo della riduzione da operare, ai sensi della normativa di cui sopra, ammonta ad euro 1.577.548,36, considerato che il citato limite 2016 è stato ricalcolato in aumento - secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 1, lett. a) del D.L. 135/2018, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 - per un importo pari alle risorse ex art. 97 c. 1 del CCNL 2016/2018 dell'area funzioni centrali (sottoscritto il 9 marzo 2020).

Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	36.484.287,56
b) Totale risorse variabili sottoposte a certificazione	3.131.265,24
Riduzione per riconduzione tetto 2014 al limite soglia 2010	-621.145,62
Decurtazione per rid. personale art. 9, c. 2 bis II parte L. 122/2010	-4.424.943,74
Totale risorse disponibili	34.569.463,44
Riconduzione delle risorse al corrispondente valore dell'anno 2016	32.298.975,43
Incremento ex art. 97 c. 1 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2016/2018 (1,63% monte salari 2015)	692.939,65
c) Totale Fondo sottoposto a certificazione	32.991.915,08

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Sezione non pertinente.

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione.

L'importo di euro 8.572.414,94 è destinato a remunerare le seguenti partite:

Destinazioni non regolate specificamente da CI sottoposto a certificazione		
CCNL 1996/1997 art.30 c.3 p1	Indennità di bilinguismo	3.432,00
Accordo attuativo art.94 CCNL 94/97 art.21 p.3 – CCNL 96/97 art. 36 p.2	Indennità coordinatore generale	70.987,44
CCNL 2002/2003 art. 80 1. i)	Indennità di posizione fissa	3.326.253,80
CCNL 1996/1997 art. 35 c.1 a.	Indennità di posizione variabile	1.663.559,80
CCNL 2002/2003 art. 80 1. i)	Indennità di specificità medica	3.343.148,09
Accordo attuativo art. 94 CCNL 94/97 art.19	Specifico trattamento economico medici 2^F.	165.033,81
TOTALE		8.572.414,94

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Retribuzione di risultato

L'importo di euro 24.419.500,14 è destinato a remunerare la retribuzione di risultato di cui all'art. 84, comma 1, lettera f), del CCNL dell'Area Funzioni centrali triennio 2016-2018, ed è comprensivo dell'importo di euro 2.944.600,35 per i risultati conseguiti dai medici previdenziali nella realizzazione dei progetti speciali di cui all'art. 18 della legge 88/89 (art. 7 CCNI 2022).

Destinazioni specificamente regolate da CI sottoposto a certificazione		
CCNL 2016/2018 art.84 c.1 f)	Retribuzione di risultato	21.474.899,79
CCNL 1998/2001 art.43 c.2 l.f	Incentivo progetti speciali	2.944.600,35
TOTALE		24.419.500,14

Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Sezione non pertinente

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

a. Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo	8.572.414,94
b. Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo	24.419.500,14
c. Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare	--
d. Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione	32.991.915,08

Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno precedente

PERSONALE DELL'AREA MEDICA

Tabella 1

Schema generale riassuntivo di costituzione del fondo anno 2022 e confronto con il corrispondente Fondo 2021.

COSTITUZIONE DEL FONDO		
	Fondo 2022	Fondo 2021
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		
<i>Risorse storiche</i>		
Fondo 2004 certificato/parte fissa (art. 1 c. 189 L. 266/05)	19.274.696,68	19.274.696,68
Incrementi contrattuali		
Incrementi CCNL 2002-2003 art. 105 c. 4, art. 107 c. 2	1.142.300,00	1.142.300,00
Incrementi CCNL 2004-2005 art. 14 c. 1 alinea 2 e 3	1.390.357,84	1.390.357,84
Incrementi CCNL 2006-2007 art. 40 c. 1	1.103.512,71	1.103.512,71
Incrementi CCNL 2008-2009 art. 11 c. 1	747.020,15	747.020,15
Incrementi CCNL 2016-2018 art. 97 c. 1	692.939,65	692.939,65
Ria personale cessato base annua (CCNL 1994/1997 art. 86 c. 3 e 4)	3.825.491,68	3.504.005,84
DPCM 30/3/2007 art. 3 c. 3 (invalidità civile)	8.307.968,85	8.307.968,85
<i>subtot</i>	17.209.590,88	16.888.105,04
Totale Risorse fisse con carattere di stabilità e certezza	36.484.287,56	36.162.801,72
Risorse variabili		
Risorse art. 18 L. 88/89 (CCNL 1998/2001 art. 43 c. 2 l. f)	2.944.600,35	3.267.249,30
Ria pers. cessato rateo anno cess. (CCNL 1994/1997 art. 86 c. 3 e 4)	186.664,89	161.911,76
Totale Risorse variabili	3.131.265,24	3.429.161,06
Totale Risorse fisse e variabili	39.615.552,80	39.591.962,78
Decurtazione del fondo		
Decurtazione per rispetto limite 2010 (art. 9 c. 2 bis prima parte L. 122/2010 risparmi strutturali ex c. 456 L. 147/2013)	-621.145,62	-621.145,62
Decurtazione per rispetto limite 2010 (art. 9 c. 2 bis seconda parte L. 122/2010 risparmi strutturali ex c. 456 L. 147/2013)	-4.424.943,74	-4.424.943,74
Totale decurtazione permanente ex art. 1, c. 456 L. 147/2013	-5.046.089,36	-5.046.089,36
Totale risorse disponibili	34.569.463,44	34.545.873,42
Riconduzione delle risorse al corrispondente valore rideterminato del 2016	-1.577.548,36	-1.553.958,34
RISPARMI EX L. 178/2020		39.121,25
Risorse del fondo sottoposte a certificazione	32.991.915,08	33.031.036,33
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	36.484.287,56	36.162.801,72
Risorse variabili	3.131.265,24	3.429.161,06
Incrementi contrattuali 2016-2018	692.939,65	692.939,65
Decurtazione del Fondo	-7.316.577,37	-7.292.987,35
RISPARMI EX L. 178/2020		39.121,25
Totale risorse Fondo sottoposto a certificazione	32.991.915,08	33.031.036,33

Tabella 2

Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo Anno 2022 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2021.

PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO

	Fondo 2022	Fondo 2021
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa		
Indennità di bilinguismo	3.432,00	6.292,00
Indennità coordinatore generale	70.987,44	70.987,44
Indennità di posizione fissa	3.326.253,80	2.881.000,52
Indennità di posizione variabile	1.663.559,80	1.470.885,12
Indennità di specificità medica	3.343.148,09	2.937.054,64
Specifico trattamento economico medici 2^ Fascia	165.033,81	226.901,44
Totale Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	8.572.414,94	7.593.121,16
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa		
Retribuzione di risultato	21.474.899,79	22.170.665,87
Incentivo progetti speciali	2.944.600,35	3.267.249,30
Totale Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	24.419.500,14	25.437.915,17
Destinazioni del Fondo sottoposte a certificazione		
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	8.572.414,94	7.593.121,16
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	24.419.500,14	25.437.915,17
Totale destinazioni del Fondo sottoposto a certificazione	32.991.915,08	33.031.036,33

Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria

Sezione I – esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Le risorse certe e stabili del fondo coprono ampiamente le destinazioni fisse, in misura tale da non esporre minimamente al rischio di superamento della disponibilità.

I finanziamenti, determinati ai sensi dei punti precedenti, trovano capienza nello stanziamento del capitolo di spesa 4U1102022 del bilancio assestato 2022 dell'Istituto.

La spesa in conto 2022 è stata costantemente monitorata dalla *Direzione centrale risorse umane* ed i budget per l'erogazione della retribuzione di risultato sono stati determinati in coerenza con i livelli di spesa, sostenuta e da sostenere, riferiti alle destinazioni fisse e non disponibili.

Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato.

Il fondo certificato per l'anno 2021 ammonta ad euro 33.031.036,33.

Il totale delle somme pagate e in conto residui risulta imputato sul capitolo di bilancio 2020 4U110202200.

Per il Direttore centrale

ALLEGATO 1

DETERMINAZIONE N. 62 DEL 12 APRILE 2022

OGGETTO: Costituzione del fondo per il trattamento economico accessorio del personale dell'Area Medica, anno 2022.

IL DIRETTORE GENERALE

- Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;
- Vista la legge 9 marzo 1989 n. 88;
- Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;
- Visto il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell'11 febbraio 2022 con il quale il dott. Vincenzo Caridi è stato nominato, per la durata di cinque anni a decorrere dalla data del decreto medesimo, Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
- Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 108 del 21 dicembre 2020;
- Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di amministrazione n. 119 del 15 ottobre 2019, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 102 del 14 luglio 2021;
- Visto l'art. 15 dell'accordo relativo al personale medico sottoscritto il 14/04/1997, attuativo dell'art. 94 del CCNL dell'11/10/1996 il quale dispone che le componenti accessorie della retribuzione dei medici previdenziali sono attribuite a valere sulle disponibilità dei fondi, annualmente precostituiti presso ciascun ente; il Fondo per la retribuzione accessoria è alimentato dalle risorse economiche stabilite dagli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro, nel rispetto delle norme contrattuali e legislative vigenti;

- Considerata la quantificazione delle risorse stabilita dal CCNL 1994-1997 per l'area della dirigenza e delle specifiche tipologie professionali, dal CCNL 1998-2001, biennio economico 2000-2001, dal CCNL 2002-2005, biennio economico 2002-2003 e biennio economico 2004-2005, dal CCNL 2006-2009, biennio economico 2006-2007 e biennio economico 2008-2009;
- Visto il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- Visto l'art. 1, commi 189 e 191 della legge 266/2005, "Legge Finanziaria 2006", come novellato dall'art. 67, comma 5, del d.l. n. 112/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008, relativo all'individuazione delle risorse finanziarie disponibili;
- Visto il DPCM del 30 marzo 2007 adottato in attuazione dell'art. 10 comma 2 d.l. 2 settembre 2005 n. 203, convertito in legge n. 248/2005;
- Visto l'art. 67 del d.l. n. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella legge n. 133/2008, in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi;
- Visto l'art. 9, comma 2 bis, del d.l. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 122/2010, come modificato ed integrato dall'art. 1 comma 456 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) relativo al contenimento della spesa in materia di pubblico impiego;
- Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 12 del 15 aprile 2011, di applicazione dell'art. 9 del d.l. del 31 maggio 2010, n.78 convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122;
- Vista la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 20 dell' 8 maggio 2015;
- Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012, ove si raccomanda che il Fondo per la contrattazione integrativa venga costituito con uno specifico atto dell'Amministrazione, teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun Fondo, in applicazione delle regole contrattuali e normative vigenti;
- Visto l'art. 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

- Visto l'art. 97 del CCNL relativo al personale dell'area funzioni centrali triennio 2016-2018 del 9 marzo 2020;
- Visto l'art. 11, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;
- Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla competente Direzione centrale Risorse umane;

DETERMINA

la costituzione del fondo per il trattamento economico accessorio del personale dell'Area medica per l'anno 2022, con le modalità e gli importi di seguito indicati.

La quantificazione delle risorse finanziarie destinate al trattamento economico accessorio per l'anno 2022 è effettuata in ossequio al comma 456, articolo 1 della legge n. 147/2013 (legge stabilità 2014), nonché al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 che ha previsto: *"..... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"*.

Le risorse disponibili, determinate al netto dei risparmi strutturali ex articolo 1 comma 456 della legge n. 147/2013 di euro 5.046.089,36, sono pari ad euro 34.569.463,44.

Poiché tale somma è superiore al corrispondente importo determinato per l'anno 2016, il totale delle risorse da destinare al fondo per il trattamento economico accessorio per l'anno 2022 è stato ricondotto, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al predetto valore determinato per l'anno 2016 pari ad euro 32.298.975,43 e incrementato, in applicazione dell'art. 11, comma 1, lett. a) del D.L. 135/2018, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, delle risorse previste dall'art. 97 c. 1 del citato CCNL 2016-2018 pari ad euro 692.939,65.

Pertanto, il fondo per il trattamento economico accessorio del personale dell'Area Medica per l'anno 2022 ammonta complessivamente ad euro 32.991.915,08, come specificato nella tabella che segue:

COSTITUZIONE DEL FONDO	2022
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	
Fondo 2004 certificato/parte fissa (art1 c.189 l.266/05) – risorse storiche	19.274.696,68
Incrementi ccnl 02-03 (artt. 105 c. 4 - 107 c. 2)	1.142.300,00
Incrementi ccnl 04-05 (art. 14 c. 1)	1.390.357,84
Incrementi ccnl 06-07 (art. 40 c.1)	1.103.512,71
Incrementi ccnl 08-09 (art. 11 c.1)	747.020,15
Incrementi ccnl 16-18 (art. 97 c.1)	692.939,65
Ria Personale cessato base annua (CCNL 1994/1997 art. 86, comma 3 e 4)	3.825.491,68
Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità (DPCM inv.civile 7/5/2007 art. 3 c. 3)	8.307.968,85
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	36.484.287,56
Risorse variabili	
Risorse art. 18 L. 88/89 (CCNL 1998/2001 art. 43 comma 2 lett. f)	2.944.600,35
Ria pers.cessato rateo anno cess. (CCNL 1994/1997 art. 86, comma 3 e 4)	186.664,89
Totale Risorse Variabili	3.131.265,24
TOTALE RISORSE FISSE E VARIABILI	39.615.552,80
Riduzione per riconduzione tetto 2014 al limite soglia 2010	-621.145,62
Decurtazione funzionale alla riduzione del personale in servizio 2014 rispetto al 2010	-4.424.943,74
Totale risparmi strutturali	-5.046.089,36
Totale risorse disponibili	34.569.463,44
Riconduzione delle risorse al corrispondente valore dell'anno 2016	32.298.975,43
Incremento ex art. 97 c. 1 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2016/2018 (1,63% monte salari 2015)	692.939,65
TOTALE RISORSE DESTINATE AL FONDO DI COMPETENZA 2022	32.991.915,08

Vincenzo Caridi

Personale medico cessato dal servizio nell'anno 2020

	PROFILO	DATA CESSAZIONE	RIA IMPORTO MENSILE	RATEO ANNO 2020	ANNUALITA' 2020
1	MED.L. 1 F	01/02/2021	23,3	277,66	302,90
2	MED.L. 1 F	01/01/2021	203,15	2.640,95	2.640,95
3	MED.L. 1 F	01/05/2021	207,78	1.800,76	2.701,14
4	MED.L. 1 F	01/06/2021	219,74	1.666,36	2.856,62
5	MED.L. 1 F	01/02/2021	223,32	2.661,23	2.903,16
6	MED.L. 1 F	01/08/2021	230,43	1.248,16	2.995,59
7	MED.L. 1 F	16/07/2021	230,71	1.499,62	2.999,23
8	MED.L. 1 F	01/03/2021	230,76	2.499,90	2.999,88
9	MED.L. 1 F	01/02/2021	235,95	2.811,74	3.067,35
10	MED.L. 1 F	01/12/2021	245,38	265,83	3.189,94
11	MED.L. 1 F	01/12/2021	247,75	268,40	3.220,75
12	MED.L. 1 F	01/05/2021	259,43	2.248,39	3.372,59
13	MED.L. 1 F	01/02/2021	259,43	3.091,54	3.372,59
14	MED.L. 1 F	01/12/2021	259,43	281,05	3.372,59
15	MED.L. 1 F	01/12/2021	259,43	281,05	3.372,59
16	MED.L. 1 F	01/11/2021	272,51	590,44	3.542,63
17	MED.L. 1 F	01/12/2021	310,76	336,66	4.039,88
18	MED.L. 1 F	01/07/2021	314,99	2.047,44	4.094,87
19	MED.L. 1 F	01/06/2021	315,13	2.389,74	4.096,69
20	MED.L. 1 F	01/07/2021	364,54	2.369,51	4.739,02
21	MED.L. 1 F	01/12/2021	388,62	421,01	5.052,06
22	MED.L. 1 F	01/09/2021	397,24	1.721,37	5.164,12
23	MED.L. 1 F	01/02/2021	403,98	4.814,10	5.251,74
24	MED.L. 1 F	01/10/2021	403,98	1.312,94	5.251,74
25	MED.L. 1 F	01/12/2021	403,98	437,65	5.251,74
26	MED.L. 1 F	01/09/2021	459,16	1.989,69	5.969,08
27	MED.L. 1 F	01/09/2021	459,16	1.989,69	5.969,08
28	MED.L. 1 F	01/11/2021	459,16	994,85	5.969,08
29	MED.L. 1 F	01/11/2021	459,16	994,85	5.969,08
30	MED.L. 1 F	01/07/2021	487,73	3.170,25	6.340,49
31	MED.L. 1 F	01/01/2021	487,73	6.340,49	6.340,49
32	MED.L. 1 F	01/01/2021	487,73	6.340,49	6.340,49

INPS – DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE

33	MED.L. 1 F	01/01/2021	487,73	6.340,49	6.340,49
34	MED.L. 1 F	01/01/2021	487,73	6.340,49	6.340,49
35	MED.L. 1 F	01/05/2021	487,73	4.226,99	6.340,49
36	MED.L. 1 F	01/02/2021	487,73	5.812,12	6.340,49
37	MED.L. 1 F	01/05/2021	487,73	4.226,99	6.340,49
38	MED.L. 1 F	01/05/2021	487,73	4.226,99	6.340,49
39	MED.L. 1 F	01/07/2021	487,73	3.170,25	6.340,49
40	MED.L. 1 F	01/09/2021	487,73	2.113,50	6.340,49
41	MED.L. 1 F	01/07/2021	512,56	3.331,64	6.663,28
42	MED.L. 1 F	01/05/2021	569,8	4.938,27	7.407,40
43	MED.L. 1 F	01/03/2021	643,14	6.967,35	8.360,82
44	MED.L. 1 F	01/05/2021	747,16	6.475,39	9.713,08
45	MED.L. 1 F	01/02/2021	754,75	8.994,10	9.811,75
46	MED.L. 1 F	01/02/2021	754,75	8.994,10	9.811,75
47	MED.L. 1 F	01/06/2021		-	-
48	MED.L. 1 F	01/04/2021		-	-
49	MED.L. 1 F	01/01/2021		-	-
50	MED.L. 1 F	19/07/2021		-	-
51	MED.L. 2 F	01/08/2021	127,68	691,60	1.659,84
52	MED.L. 2 F	01/09/2021	403,98	1.750,58	5.251,74
53	MED.L. 2 F	01/06/2021	403,98	3.063,52	5.251,74
54	MED.L. 2 F	01/11/2021	461,69	1.000,33	6.001,97
55	MED.L. 2 F	01/02/2021	487,73	5.812,12	6.340,49
56	MED.L. 2 F	01/04/2021	487,73	4.755,37	6.340,49
57	MED.L. 2 F	01/01/2021	487,73	6.340,49	6.340,49
58	MED.L. 2 F	01/12/2021	487,73	528,37	6.340,49
59	MED.L. 2 F	01/04/2021	487,73	4.755,37	6.340,49
60	MED.L. 2 F	01/08/2021	487,73	2.641,87	6.340,49
61	MED.L. 2 F	01/03/2021	512,56	5.552,73	6.663,28
62	MED.L. 2 F	01/09/2021	512,56	2.221,09	6.663,28
63	MED.L. 2 F	01/05/2021	569,8	4.938,27	7.407,40
64	MED.L. 2 F	01/07/2021	715,5	4.650,75	9.301,50
65	MED.L. 2 F	01/02/2021		-	-
		TOTALE		186.664,89	321.485,84
					508.150,73